



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO SEGRETERIA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.448 DEL 24-03-2021**

**Registro Generale 486**

Matelica, li 14-04-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DIPENDENTE  
P.P.M.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTA la nota del 20/10/2020 assunta in pari data al n.16176 di prot. di questo Ente, con la quale il dipendente Piccini Patrizio Maria, nato a Cingoli il 18/05/1954, chiede di essere collocato a riposo dal 01/06/2021;

VISTO il comma 6, lett. C), ed il comma 7, dell'art.24 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dai quali risulta che a decorrere dal 1° gennaio 2012 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

VISTO il comma 12 dell'art.24 del citato D.L. n.201/2011, il quale prevede che tutti i requisiti anagrafici previsti dal medesimo decreto, nonché il requisito contributivo di cui al comma 10, sono adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'art.12 del D.L. n.78/2010

VISTI i seguenti decreti direttoriali del Ragioniere Generale dello Stato, applicativi della disciplina di adeguamento alla speranza di vita di cui al citato art.12 D.L. n.78/2010, i quali stabiliscono i requisiti anagrafici per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità:

Data del decreto	Decorrenza effetti	Incremento requisito	Nuovo requisito anagrafico
06/12/2011	dal 1° gennaio 2013	3 mesi	66 anni e 3 mesi
16/12/2014	dal 1° gennaio 2016	4 mesi	66 anni e 7 mesi
05/12/2017	dal 1° gennaio 2019	5 mesi	67 anni
05/11/2019	dal 1° gennaio 2021	nessuno	67 anni



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

DATO ATTO che, per effetto della normativa appena richiamata, nel 2021 l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito se risultano maturati i seguenti requisiti: - età anagrafica di 67 anni; - un'anzianità contributiva di 20 anni;

VISTA la Circolare n.2 del 08/03/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si richiama il principio secondo cui il collocamento a riposo d'ufficio può essere esercitato compatibilmente con la maturazione del diritto a pensione del lavoratore;

VISTA la circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, dispone:

-- che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;

-- che detti limiti, salve diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del Dpr 1092/73 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della legge 70/75 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;

-- che, nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

ACCERTATO che il sig. Piccini Patrizio Maria, nato a Cingoli il 18/05/1954, dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, appartenente alla categoria giuridica D1, posizione economica D1, ha già maturato 20 anni di anzianità contributiva e compirà 67 anni di età il prossimo 18/05/2021;

VISTI gli artt. 27-ter e 27-quater del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, così come integrato dall'accordo del 13 maggio 1996, dai quali risulta, tra l'altro, che il compimento del limite massimo di età previsto da norme di legge o di regolamento da luogo automaticamente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Per i su esposti titoli e motivazioni,

Visto il decreto sindacale n. 15 del 30/04/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art.107, comma 2 e 3 del D.Lgs.n. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) Di considerare la premessa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di collocare a riposo, per limiti di età, con decorrenza 1°Giugno 2021 (ultimo giorno di servizio 31/01/2021), il sig. Piccini Patrizio Maria, nato a Cingoli il 18/05/1954, dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

indeterminato ed a tempo pieno, appartenente alla categoria giuridica D1, posizione economica D1, dando atto della maturazione in suo favore dei presupposti per il diritto al trattamento di quiescenza.

- 3) Di autorizzare l'Ufficio "Personale" dell'Ente a predisporre per la dipendente la documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento di pensione ed alla corresponsione dell'indennità di fine servizio.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to ELIA MARIA GABRIELLA

Il Responsabile del Settore  
f.to ELIA MARIA GABRIELLA

=====

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.**

**Matelica, li 14-04-2021**

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

**f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini**

=====